

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 30-3975

**Dipendente Sig. Andrea Ghignone, autorizzazione ad assumere incarico di Consulenza tecnica amministrativa a favore dell'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana di Canelli, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota del 19 Aprile 2016, il Sig. Andrea Ghignone, funzionario assegnato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica amministrativa a titolo gratuito, a favore dell'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana. La collaborazione verrà svolta per un triennio fino al mese di Aprile 2019, con un impegno previsto pari a 6/8 ore settimanali.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. 6866/A20000 del 25 Maggio 2016, il Direttore dal quale il Sig. Andrea Ghignone dipende, ha dichiarato che tale attività non rientra tra gli incarichi vietati, né presenta situazioni di incompatibilità con l'attività svolta dal suddetto dipendente;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

il dipendente Sig. Andrea Ghignone, funzionario regionale assegnato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di collaborazione a titolo gratuito, a favore dell'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana, per un triennio fino al mese di Aprile 2019, con un impegno "salvo eventuali limiti che dovessero intervenire entro la data di scadenza dell'incarico" previsto pari a 6/8 ore settimanali.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)